



Sentenze nelle cause T-207/10 Deutsche Telekom/Commissione, T-227/10 Banco Santander/Commissione, T-239/11 Sigma Alimentos Exterior/Commissione, T-405/11 Axa Mediterranean/Commissione, T-406/11 Prosegur Compañía de Seguridad/Commissione, T-219/10 RENV World Duty Free Group/Commissione e T-399/11 RENV Banco Santander e Santusa/Commissione

Stampa e Informazione

Il Tribunale conferma le decisioni della Commissione europea che qualificano il regime fiscale spagnolo di ammortamento dell'avviamento «finanziario» come aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno

Secondo il diritto tributario spagnolo, l'ammortamento dell'avviamento (*goodwill*) a fini fiscali è possibile solo in caso di aggregazione d'impresе. Tuttavia, conformemente a una misura fiscale introdotta nel 2001 nella legge spagnola relativa all'imposta sulle società, quando l'acquisizione di partecipazioni di un'impresa soggetta a tale imposta in una società non avente domicilio fiscale nello Stato in questione è pari ad almeno il 5% e la medesima acquisizione di partecipazioni è detenuta per un periodo ininterrotto di almeno un anno, l'avviamento «finanziario» che ne deriva può essere dedotto, sotto forma di ammortamento, dalla base imponibile dell'imposta sulle società cui è soggetta tale impresa. L'avviamento «finanziario» equivale all'avviamento che si sarebbe avuto se si fossero aggregate l'impresa che detiene la partecipazione e l'impresa mirata.

Con interrogazioni scritte presentate nel 2005 e nel 2006, alcuni membri del Parlamento europeo hanno chiesto alla Commissione se la misura fiscale in questione dovesse essere qualificata come aiuto di Stato. La Commissione ha risposto, in sostanza, che, secondo le informazioni di cui disponeva, tale misura non costituiva un aiuto di Stato. Nondimeno, a seguito della denuncia di un operatore privato, la Commissione ha avviato un procedimento di indagine formale nell'ottobre 2007. Il procedimento relativo alle acquisizioni di partecipazioni azionarie effettuate in seno all'Unione europea è stato concluso con decisione del 28 ottobre 2009¹, e quello relativo alle acquisizioni di partecipazioni azionarie effettuate al di fuori dell'Unione con decisione del 12 gennaio 2011². Tali decisioni dichiarano incompatibile con il mercato interno la misura in questione e dispongono il recupero da parte della Spagna degli aiuti concessi.

Alcune imprese con sede in Spagna, in particolare la Autogrill España, SA (ora World Duty Free Group, SA), la Banco Santander e la Santusa Holding, hanno chiesto al Tribunale dell'Unione europea di annullare le decisioni della Commissione. Con sentenze del 7 novembre 2014³, il Tribunale ha annullato le due decisioni della Commissione ritenendo che quest'ultima non avesse dimostrato il carattere selettivo della misura in questione. La Corte ha annullato queste due sentenze nel 2016⁴. Il Tribunale era quindi tenuto a pronunciarsi nuovamente sul carattere

¹ Decisione 2011/5/CE della Commissione, del 28 ottobre 2009, relativa all'ammortamento fiscale dell'avviamento finanziario per l'acquisizione di partecipazioni azionarie estere C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) cui la Spagna ha dato esecuzione (GU 2011, L 7, pag. 48).

² Decisione 2011/282/UE della Commissione, del 12 gennaio 2011, relativa all'ammortamento fiscale dell'avviamento finanziario per l'acquisizione di partecipazioni azionarie estere n. C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) cui la Spagna ha dato esecuzione (GU 2011, L 135, pag. 1). Tale decisione è stata oggetto di due correzioni pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 3 marzo 2011 e il 26 novembre 2011.

³ Sentenze del 7 novembre 2014, [T-219/10](#) Autogrill España SA /Commissione e [T-399/11](#) Banco Santander SA e Santusa Holding SL/Commissione; v. comunicato stampa [145/14](#).

⁴ Sentenza del 21 dicembre 2016, cause riunite [C-20/15 P](#) e [C-21/15 P](#); Commissione/World Duty Free Group e a., v. comunicato stampa [139/16](#).

selettivo o non selettivo della misura fiscale in questione, in quanto la selettività è uno dei criteri necessari e cumulativi che consentono di qualificare una misura nazionale come aiuto di Stato.

Una misura è selettiva quando essa favorisce alcune imprese rispetto ad altre, escludendo queste ultime dal poterne trarre beneficio o, secondo il **metodo in tre fasi** di cui la Corte ha ricordato l'importanza nella sentenza del 2016, quando la medesima tratta in maniera diversa imprese che si trovano in situazioni analoghe senza che ciò sia giustificato. Secondo tale metodo, ai fini della qualificazione di una misura fiscale nazionale come selettiva, la Commissione deve individuare il regime fiscale comune o normale applicabile nello Stato membro interessato e dimostrare che la misura fiscale considerata deroga a tale regime comune. Tuttavia, la nozione di «aiuto di Stato» non riguarda i provvedimenti che stabiliscono una differenziazione tra imprese che si trovano, in relazione all'obiettivo perseguito dal regime giuridico di cui si tratti, in una situazione fattuale e giuridica analoga e, pertanto, a priori selettivi, qualora lo Stato membro interessato possa dimostrare che tale differenziazione è giustificata poiché risulta dalla natura o dalla struttura del sistema fiscale in cui tali provvedimenti si inseriscono.

Il Tribunale, applicando il metodo in tre fasi, conclude che la misura in questione è selettiva, sebbene il vantaggio da essa previsto sia accessibile a tutte le imprese soggette all'imposta sulle società in Spagna. A tale riguardo, il Tribunale rileva in particolare che le imprese soggette all'imposta sulle società in Spagna, quando effettuano acquisizioni di partecipazioni azionarie in società con domicilio fiscale in Spagna, non possono ottenere, per tali operazioni, il vantaggio previsto dal dispositivo di deduzione in questione, a differenza delle imprese che acquisiscono partecipazioni azionarie all'estero. Il Tribunale deduce da ciò che una misura fiscale nazionale quale la misura in parola, che accorda un vantaggio la cui concessione è subordinata alla realizzazione di un'operazione economica, può essere selettiva anche nel caso in cui, tenuto conto delle caratteristiche dell'operazione in questione, qualsiasi impresa possa liberamente scegliere di realizzare tale operazione. Su tale base, esso constata che adesso, secondo la Corte, **una misura può essere selettiva anche quando la differenza di trattamento che ne risulta si basa sulla distinzione tra imprese che scelgono di realizzare determinate operazioni e altre imprese che scelgono di non realizzarle, e non sulla distinzione tra imprese sulla base delle loro caratteristiche proprie.**

Per giungere alla conclusione che la misura fiscale in questione ha carattere selettivo, il Tribunale ritiene, al pari della Commissione, che essa introduca differenze di trattamento tra imprese che non sono giustificate dalla natura e dalla struttura del regime di imposizione spagnolo dell'avviamento.

Con le sentenze odierne (cause T-227/10, T-239/11, T-405/11, T-406/11, T-219/10 RENV e T-399/11 RENV), il Tribunale conferma quindi le due decisioni della Commissione.

Per quanto riguarda la causa T-207/10, il Tribunale conferma altresì la disposizione della decisione **del 2009 che autorizza la prosecuzione dell'applicazione, per l'intero periodo di ammortamento, della misura fiscale spagnola alle acquisizioni di partecipazioni azionarie effettuate prima del 21 dicembre 2007** (data della pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* della decisione di avvio del procedimento di indagine formale) **o la cui realizzazione era oggetto di impegno irrevocabile prima di tale data. Tale disposizione mirava a tutelare il legittimo affidamento del beneficiari** che, a seguito delle risposte in tal senso fornite dalla Commissione nel 2006 alle interrogazioni parlamentari summenzionate, potevano legittimamente ritenere che la suddetta misura non costituisse un aiuto di Stato. Il Tribunale dichiara, in particolare, che la Commissione aveva fornito assicurazioni precise ai beneficiari della misura in questione riguardo al fatto che questa non rientrava nell'ambito di applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato e che l'affidamento di tali beneficiari sulla legalità della misura era legittimo. Esso dichiara inoltre che giustamente la Commissione ha ritenuto che il legittimo affidamento risultante dalle sue risposte riguardasse il mantenimento della misura fiscale entrata in vigore nel 2002 e, quindi, coprisse le acquisizioni di partecipazioni azionarie effettuate a decorrere da tale data nonché gli aiuti concessi per le medesime acquisizioni di partecipazioni azionarie, anche qualora fossero stati concessi prima delle risposte del 2006.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il testo integrale delle sentenze ([T-207/10](#), [T-227/10](#), [T-239/11](#), [T-405/11](#), [T-406/11](#), [T-219/10 RENV](#) e [T-399/11 RENV](#)) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia delle sentenze sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106